

ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE/CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 E SMI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LE STRUTTURE PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2020. PROROGA REGOLE IN VIA TRANSITORIA ANNO 2021

Tra

l'ASL CN2 con sede legale in Alba, Via Vida n. 10 (C.F. 02419170044), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Massimo VEGLIO successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società Centro Medico Albese s.r.l. siglabile C.M.A S.r.l., con sede legale in Alba, C.so Europa n. 53, (C.F. 03303580041), temporaneamente accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Giuseppe MAGARELLI nella qualità di Presidente del CdA, con titolo di legale rappresentanza.

Richiamati:

- il contratto tra le medesime stipulato in data 14/09/2020 ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e smi per l'anno 2020 per la definizione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- i disposti di cui alla D.G.R. n. 5-2435 del 1 dicembre 2020 ed alla D.G.R n. 14 - 2889 del 19 febbraio 2021;

le parti si danno reciprocamente atto che intervengono le seguenti modifiche alle richiamate condizioni contrattuali:

1. fermo restando il limite del budget complessivo, per l'anno 2020 è consentita la compensazione per le prestazioni appartenenti a qualsiasi setting assistenziale, sia rese a cittadini residenti in Piemonte, sia rese a cittadini residenti in altre regioni;

2. il termine per la definizione dei conguagli tra le aziende sanitarie e gli erogatori relativamente ai sospesi per l'anno 2020 è differito alla definizione, a livello nazionale, delle modalità di remunerazione della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza Covid-19, dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid, nonché dell'eventuale riconoscimento del contributo economico nei limiti dei costi fissi alla struttura in caso di produzione inferiore al 90% del budget, e comunque non oltre il termine del 31/12/2021;
3. è ammesso per il periodo di durata dello stato di emergenza il trasferimento parziale di budget da strutture Covid dedicate a strutture no Covid dello stesso gruppo societario ed il trasferimento dell'attività ordinaria in altre strutture temporaneamente accreditate da parte di strutture divenute Covid, nel rispetto delle procedure previste dalle DD.GG.RR n. 1-1881 del 10 agosto 2020, n. 9-2176 del 30 ottobre 2020 e n. 5-2435 del 1 dicembre 2020;
4. l'erogazione dell'acconto per il rinnovo contrattuale per il personale dipendente non medico sanitario e non, a carico della Regione Piemonte in ragione del 50% dei maggiori oneri riferiti al secondo semestre anno 2020, sarà effettuato sulla base di un incremento medio per operatore per tutti gli erogatori che adottano il contratto AIOP- A.R.I.S indicati all'art. 1 del CCNL 2016-2018;
5. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum si richiamano le disposizioni del contratto/accordo contrattuale vigente tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, di cui al primo punto delle premesse.
6. le regole richiamate in premessa e quelle di cui al presente addendum si applicheranno in via transitoria nell'anno in corso fino alla definizione delle nuove regole per l'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica qualificata

Per l'Erogatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giuseppe MAGARELLI

Per l'ASL
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005